**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI CARATTERE ELETTIVO O COMUNQUE DI ESERCIZIO DI POTERI DI INDIRIZZO POLITICO**

**Art.1**

**Riferimenti normativi**

Il regolamento è emanato in esecuzione delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico introdotte dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 art. 14 comma 1 lettere “c” ed “f” e artt. 47 comma 1 e 49 comma 3 nonché dalle modifiche apportate alla L. n. 441 del 5 luglio 1982 dall’ art.52 del medesimo decreto.

**Art.2**

**Ambito di applicazione**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano :

1. al Sindaco;
2. agli Assessori;
3. ai Consiglieri Comunali;

**Art.3**

**Dichiarazione al momento dell'assunzione alla carica**

Entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina, i soggetti di cui all’art. 2 del presente regolamento, sono tenuti a inoltrare all’ufficio del Responsabile della Trasparenza una autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. concernente:

1. i redditi risultanti dall’ultima dichiarazione presentata;
2. il possesso di diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
3. la partecipazione in società quotate e non quotate;
4. l’esercizio delle funzioni di amministratore o sindaco di società;
5. le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ed eventuali contributi ricevuti;
6. tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica

Gli adempimenti indicati ai punti 1) 2) 3) e 4) si estendono anche al coniuge non separato nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Il titolare dell’incarico politico è tenuto a dichiarare il loro mancato consenso e il Comune deve darne evidenza sul sito istituzionale.

Il modello va compilato in tutte le sue parti anche quando alcune voci della situazione patrimoniale del dichiarante non sussistono.

Il titolare dell’incarico che ha già prodotto la dichiarazione al termine del mandato è esentato dal presentare la dichiarazione all’inizio del nuovo mandato, alla medesima o altra carica, qualora avvenga nello stesso anno di cessazione del precedente.

**Art.4**

**Dichiarazioni annuali durante la carica**

Ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui all'art.2 dovranno depositare una autocertificazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all’art. 3 punti da 1) a 4) rispetto a quella determinata nell'anno precedente.

Tale aggiornamento annuale vale anche per la situazione patrimoniale del coniuge non separato nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado, consenzienti

**Art.5**

**Dichiarazione successiva alla cessazione della carica**

Entro tre mesi dalla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, i soggetti di cui all'art.2 sono tenuti a depositare una autocertificazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui all’art. 3, intervenute dopo l'ultima attestazione.

Qualora tale scadenza non coincidesse con quella della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, i soggetti di cui all’art. 2 dovranno integrare, entro 30 giorni, la suddetta autocertificazione con una copia della dichiarazione irpef.

Tale aggiornamento finale vale anche per la situazione patrimoniale del coniuge non separato nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado, consenzienti.

La disposizione non si applica in caso di rielezione del soggetto cessato per rinnovo del Consiglio Comunale o di riattribuzione della delega quale componente della Giunta Municipale a seguito di rinnovo della stessa.

**Art.6**

**Moduli delle dichiarazioni e degli attestati patrimoniali**

Le autocertificazioni di cui ai precedenti articoli vengono effettuate sui modelli di cui agli allegati A di prima applicazione, A, B, C, D di prima applicazione e D che formano parte integrante del presente Regolamento e sono scaricabili da apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Sorrento.

**Art. 7**

**Omissione e/o regolarizzazione delle dichiarazioni**

Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 3, 4 e 5 il Responsabile della Trasparenza, a mezzo di raccomandata r.r., sollecita il soggetto inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del sollecito stesso.

Decorso il termine di cui al precedente comma l’ufficio sollecita nuovamente, a mezzo di raccomandata r.r, l’inadempiente a provvedere entro quindici giorni, evidenziando, altresì, che l’eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 1 art. 47 del D.lgs n. 33/2013.

Trascorso infruttuosamente anche il secondo termine si applicano le sanzioni di cui all’art. 8 del presente Regolamento.

**Art.8**

**Sanzioni**

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni o dei dati di cui agli artt. 3-4-5 dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della mancata comunicazione. Nel rispetto dei limiti previsti dal comma 1 dell’art. 47 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 le sanzioni saranno erogate dall’organo competente (ai sensi dell’art, 17 della L. 689/81) nel seguente modo qualora l’inadempienza riguardi:

1. l’intera autocertificazione € 10.000,00
2. n. 3 componenti della situazione patrimoniale di cui solo una o “c” o”d” € 7.500,00
3. n.2 componenti della situazione patrimoniale € 5.000,00
4. n.1 componenti della situazione patrimoniale:
* per “a” € 4.000,00
* per “b” € 2.000,00
* per “c” € 1.000,00
* per “d” € 500,00

Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado

**Art.9**

**Pubblicità**

Entro sette giorni dalla consegna della documentazione da parte degli interessati, questa verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sorrento nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” a cura dell’U.R.P., nei modi fissati dall’art.7 del D.lgs n.33/2013.

I dati permarranno per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell’incarico eccezion fatta per la situazione patrimoniale, propria e del coniuge e dei parenti entro il secondo grado consenzienti, che verrà pubblicata fino alla cessazione del mandato o dell’incarico.

Decorso il termine di pubblicazione i dati e le informazioni riguardanti la situazione patrimoniale non saranno trasferiti nella sezione di archivio.

**Art. 10**

**Norme transitorie**

Nell’imminenza della scadenza fissata dal comma 3 dell’art. 49 del D.lgs n. 33/2013 nonché nelle more dell’approvazione della proposta di Regolamento in Consiglio Comunale, è necessario, in sede di prima applicazione, per motivi d’urgenza procedere alla raccolta e pubblicazione dei dati in oggetto a far data dalla sua approvazione in Giunta.